

ARPAE
Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2019-3179 del 03/07/2019
Oggetto	OGGETTO: DEMANIO IDRICO ACQUE, R.R. N.41/2001 ARTT. 5, 6 E 36 - VIS Srl. - DOMANDA 06.07.2018 DI CONCESSIONE DI DERIVAZIONE D'ACQUA PUBBLICA, PER USO IDROELETTRICO, DAL FIUME TARO IN COMUNE DI MEDESANO (PR), LOC. RAMIOLA. CONCESSIONE DI DERIVAZIONE. PROC PR18A0034. SINADOC 22831 .
Proposta	n. PDET-AMB-2019-3265 del 03/07/2019
Struttura adottante	Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Parma
Dirigente adottante	PAOLO MAROLI

Questo giorno tre LUGLIO 2019 presso la sede di P.le della Pace n° 1, 43121 Parma, il Responsabile della Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Parma, PAOLO MAROLI, determina quanto segue.

IL DIRIGENTE

VISTI

- il r.d. 523/1904 (Testo unico delle opere idrauliche) e il r.d. 1775/1933 (Testo unico delle disposizioni di legge sulle acque e impianti elettrici); la l. 241/1990 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo ed accesso agli atti); il d.lgs. 152/2006
- (Norme in materia ambientale); il d.lgs. 33/2013 (Riordino della disciplina sul diritto di accesso civico, trasparenza e diffusione di informazioni);
- la l.r. 3/1999 (Riforma del sistema regionale e locale), in particolare gli artt. 152-156; la l.r. 9/1999 (Disciplina della procedura di V.I.A); il r.r. 41/2001 (Regolamento per la disciplina del procedimento di concessione di acqua pubblica); la l.r. 7/2004 (Disposizioni in materia ambientale, modifiche ed integrazioni a leggi regionali); il Piano di tutela delle Acque dell'Emilia Romagna, n. 40/2005; la l.r. 13/2015 (Riforma del sistema di Governo regionale e locale e disposizioni su Città metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni), in particolare gli artt. 16 e 17; la l.r. 2/2015, in particolare l'art. 8 (Entrate derivanti dall'utilizzo del demanio idrico);
- le d.G.R. in materia di canoni e spese istruttorie, 609/2002 e 1325/2003; 1274, 2242 e 1994 del 2005; 1985/2011; 65/2015; la d.G.R. 787/2014, sulla durata delle concessioni; la d.G.R. 2067/2015 (Attuazione Direttiva Quadro sulle Acque 2000/60/CE, le d.G.R. 1415, 1792 e 2254 del 2016, in materia di quantificazione volumetrica dei canoni per uso irriguo, la d.G.R. 1793/2008;
- la deliberazione del Direttore Generale di ARPAE n. 106/2018, con cui è stato conferito al Dott. Paolo Maroli l'incarico dirigenziale della Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Parma.

PRESO ATTO della domanda 14360 del 06.07.2018 con cui l'azienda ARISTON SCARL, c.f. 02666280348 ha richiesto la concessione di derivazione da acque superficiali, ai sensi dell'art. 5 e ss., r.r. 41/2001, codice pratica PR18A0034, con le caratteristiche di seguito descritte:

- ubicazione del prelievo: Comune di Medesano (PR) località Ramiola, su terreno di proprietà demaniale, censito al fg. n. 81, antistante mapp. n. 86; coordinate UTM RER X 586582; y: 949905;

- destinazione della risorsa ad uso idroelettrico;
- portata massima di esercizio pari a l/s 10000;
- portata media l/s 4600;
- volume d'acqua complessivamente prelevato pari a mc/annui 145.098.977;
- salto utile m 3,22;
- Potenza nominale di concessione kW 145,31.

DATO ATTO INOLTRE CHE:

Con comunicazione del 07/05/2019 (acquisita agli atti in data 09/05/2019 con n° Prot. Arpae 73073), Ariston Soc. Cons. a r.l. nella persona del Legale Rappresentante Andrea Baghi ha comunicato la cessione di titolarità della procedura di Valutazione di Impatto Ambientale (VIA), di tutti i titoli ivi ricompresi nonché di ogni impegno e/o richiesta connesso alla pratica in oggetto, alla Società VIS Srl.P. IVA: 02040840387

Che le società coinvolte hanno confermato con nota del 20/05/2019 (acquisita agli atti in data 21/05/2019 con n° Prot. Arpae 80157) la volontà di trasferimento di titolarità.

Successivamente, VIS Srl ha fornito:

- le informazioni necessarie a condurre le verifiche antimafia di cui Dlgs 159/2011 smi, conclusesi positivamente con comunicazione della Prefettura di Ferrara del 07/06/2019;
- atto unilaterale d'obbligo nel quale il proponente subentrato VIS Srl ha confermato espressamente l'accettazione di tutte le pattuizioni e gli impegni ratificati da Ariston Soc. Cons. a r.l.;
- la comunicazione dell'esito positivo della volturazione della pratica di connessione dell'impianto idroelettrico a VIS Srl, in scadenza il 10/12/2019.

CONSIDERATO che la domanda presenta i requisiti per essere sottoposta al procedimento di concessione ordinaria di cui all'art. 5 e ss., r.r. 41/2001;

DATO ATTO dell'avvenuta pubblicazione della predetta domanda sul BURERT n. 299/2018 senza che nei quindici giorni successivi siano pervenute opposizioni, osservazioni o impedimenti al rilascio del provvedimento di concessione;

CONSIDERATO:

- che il rilascio del titolo concessorio è subordinato al parere dell'Autorità di Bacino, ai sensi dell'art. 7, r.d. 1775/1933 e degli artt. 9 e 12, r.r. 41/2001, ad oggi Autorità di Distretto Idrografico del Fiume Po;

- che la medesima Autorità distrettuale ha approvato la c.d. "*Direttiva Derivazioni*" (delib. 8/2015, aggiornata dalla delib. 3/2017), precisando che l'espressione del parere di competenza non è necessaria nei casi in cui la garanzia dell'equilibrio del bilancio idrico possa ritenersi verificata sulla base dei criteri di cui al c.d. "*Metodo Era*", definiti dalla medesima direttiva;

che in base alla valutazione *ex ante* condotta col "*metodo Era*", la derivazione oggetto di concessione ricade nei casi di "*Repulsione*", definiti dalla medesima direttiva, risultando conseguentemente compatibile nel rispetto delle prescrizioni di cui al disciplinare allegato ed in particolare il concessionario è tenuto ad installare idoneo e tarato dispositivo di misurazione diretta della portata e del volume di acqua derivata e a trasmettere i risultati rilevati entro il 31 gennaio di ogni anno, ad ARPAE – Struttura Autorizzazioni e Concessioni, competente per territorio e al Servizio Tutela e Risanamento Acqua, Aria e Agenti fisici della Regione Emilia Romagna. Il concessionario è tenuto a consentire al personale di controllo l'accesso agli strumenti di misura ed alle informazioni raccolte e registrate.;

PRESO ATTO:

dei pareri positivi degli Enti interessati sono stati rilasciati nel corso della seduta conclusiva di CdS del XX/05/2019 il cui resoconto è depositato agli atti presso Arpae SAC Parma;

della concessione n. 100/2016, prot. 8374 del 12.12.2016 rilasciata dal Consorzio Bonifica Parmense per l' utilizzo parziale delle opere di presa consortili che si acquisisce quale parte integrante del presente atto a titolo di accordo di sottensione parziale delle opere di presa di cui al procedimento Sisteb PR51A0001, ai sensi dell' art. 29 comma 2) del RR n.41/2001.

RITENUTO CHE il deflusso minimo vitale (DMV) da rilasciare sia pari a mc/s 1,66 nel periodo estivo e pari a mc/s 2,17 nel periodo invernale;

ACCERTATO che il richiedente:

- ha corrisposto le spese istruttorie;

- è tenuta al versamento di quanto dovuto per il canone per l'anno 2019;
- è tenuta al versamento della somma pari a 2096,27 euro richiesta a titolo di deposito cauzionale;

RITENUTO, sulla base dell'istruttoria svolta, che non sussistano elementi ostativi al rilascio della concessione codice pratica PR18A0034;

DETERMINA

sulla base di quanto esposto in premessa, parte integrante della presente determinazione:

1. di assentire l'azienda VIS SRL, P. IVA: 02040840387 la concessione di derivazione di acqua pubblica superficiale, codice pratica PR18A0034, ai sensi dell'art. 5 e ss., r.r. 41/2001, con le caratteristiche di seguito descritte:
2. ubicazione del prelievo: Comune di Medesano (PR) località Ramiola, su terreno di proprietà demaniale, censito al fg. n. 81, antistante mapp. n. 86; coordinate UTM RER X 586582; y: 949905;
3. destinazione della risorsa ad uso idroelettrico;
4. portata massima di esercizio pari a l/s 10000;
5. portata media l/s 4600;
6. volume d'acqua complessivamente prelevato pari a mc/annui 145098977;
7. salto utile m 3,22;
8. Potenza nominale di concessione kW 145,31.
9. di stabilire che la concessione sia valida a fare data dall' approvazione della della Deliberazione Regionale di V.I.A. fino al 31.12.2038 (DGR 2102/2013);
10. di approvare il disciplinare di concessione allegato al presente atto e sua parte integrante, sottoscritto per accettazione dal concessionario;
11. di dare atto che il canone dovuto per l'anno 2019 è quantificato tenuto conto del disposto della DGR n. 1793/2008 in 1048,13 euro da versarsi all' atto della sottoscrizione del disciplinare;
12. di dare atto che la somma richiesta a titolo di deposito cauzionale, quantificata in 1048,13 euro, è stata versata da versarsi all' atto della sottoscrizione del disciplinare;

13. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto agli obblighi di pubblicazione previsti dal d.lgs. 33/2013, sulla base degli indirizzi interpretativi di cui alla d.G.R. 486/2017;

14. di provvedere alla pubblicazione per estratto del presente provvedimento sul BURERT;

15. di dare atto che il presente provvedimento, redatto in forma di scrittura privata non autenticata, è soggetto a registrazione solo in caso d'uso, risultando l'imposta di registro inferiore ad euro 200,00, ai sensi dell'art. 5, D.P.R. 131/1986;;

16. di dare atto che il Responsabile del procedimento è il Dott. Paolo Maroli;

17. il presente atto, compreso nel provvedimento autorizzativo unico regionale, è stato assunto in conformità alle disposizioni del provvedimento di V.I.A. e delle relative condizioni ambientali;

18. I termini di efficacia del presente atto decorrono dalla data di approvazione della deliberazione regionale di V.I.A.

19. di dare atto che avverso il presente provvedimento è possibile proporre opposizione, ai sensi dell'art. 133 c. 1, lett. b), d.lgs. n. 104/2010, nel termine di 60 giorni dalla notifica, al Tribunale delle Acque pubbliche e al Tribunale superiore delle Acque pubbliche per quanto riguarda le controversie indicate dagli artt. 140 e 143, r.d. 1775/1933, all'Autorità giudiziaria ordinaria per quanto riguarda la quantificazione dei canoni ovvero, per ulteriori profili di impugnazione, all'Autorità giurisdizionale amministrativa nel termine di 60 giorni dalla notifica;

20. di notificare il presente provvedimento attraverso posta elettronica certificata;

Il Responsabile
Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Parma...
Dott. Paolo Maroli...

originale firmato digitalmente

**AGENZIA REGIONALE PER LA PREVENZIONE, L'AMBIENTE E L'ENERGIA
DELL'EMILIA ROMAGNA**

DISCIPLINARE

contenente gli obblighi e le condizioni della concessione di derivazione da acque pubbliche rilasciata all'azienda VIS SRL, P. IVA: 02040840387 (codice pratica PR18A0034).

ARTICOLO 1- DESCRIZIONE E UBICAZIONE DELLE OPERE DI PRESA

1. L'opera di presa del canale, la cui gestione compete al Consorzio di Bonifica di Parma, si colloca sull'estremo sinistro della traversa realizzata a valle del ponte stradale che collega l'abitato di Fornovo, in sponda destra, a quello di Ramiola in sponda sinistra. La presa in alveo che alimenta il canale irriguo è costituita da due manufatti distinti ma fra di loro interconnessi posizionati in corrispondenza della prima banca morfologica esterna all'alveo attivo. La prima struttura è costituita da uno scivolo sagomato idraulicamente per consentire la raccolta dell'acqua all'interno di una trappola ricavata nella sezione al di sotto del piano di scorrimento, a sua volta protetta da un grigliato grossolano che impedisce al materiale trasportato dalla corrente di cadere all'interno del cunicolo di raccolta. Verso monte e lato fiume, l'opera di presa è protetta nei confronti degli eventi di piena da un paramento murario e da una paratoia che permette di interdire completamente il flusso di passaggio e contemporaneamente di regolare la portata prelevata dall'alveo. La seconda struttura è costituita da un pozzo di decantazione all'interno del quale si depositano i materiali più fini trasportati dalla corrente e alla cui estremità nord ha origine il canale vero e proprio. Tra presa e pozzo di decantazione è posta una vasca di connessione che permette l'afflusso al pozzo delle portate provenienti dall'opera di presa. L'ingresso dell'acqua nel pozzo è regolato da due paratoie la cui movimentazione avviene mediante attuatori elettrici posti in un locale tecnico soprastante la vasca stessa.

L'impianto in progetto, in accordo con il Consorzio di Bonifica di Parma, gestore del canale demaniale, si colloca immediatamente a valle dell'opera di presa del canale sfruttando una parte delle strutture esistenti per ridurre l'impatto delle opere sul contesto limitrofo. L'impianto sarà del tipo ad acqua fluente, con prelievo dell'acqua a monte della traversa e restituzione immediatamente a valle della stessa con un salto

idraulico lordo pari a circa 3,20 m. La portata turbinata, variabile in funzione del regime idrologico del fiume, andrà da un minimo di 2,00 m³ /s ad un massimo di 10,00 m³ /s..

2. L'opera di presa è sita in Comune di Medesano (PR) località Ramiola, su terreno di proprietà demaniale, censito al fg. n. 81, antistante mapp. n. 86; coordinate UTM RER X 586582; y: 949905;

ARTICOLO 2 - QUANTITÀ, MODALITÀ E DESTINAZIONE D'USO DEL PRELIEVO

1. La risorsa idrica prelevata è destinata ad uso idroelettrico.
2. Il prelievo di risorsa idrica è stabilito nel limite di portata massima di esercizio pari a l/s 10000, portata media l/s 4600, volume d'acqua complessivamente prelevato pari a mc/annui 145098977
3. Il prelievo avviene dal corpo idrico fiume Taro, Codice C.I. 0115000000005ER

ARTICOLO 3 - CANONE DI CONCESSIONE

1. Il concessionario è tenuto a corrispondere il canone annuo entro il 31 marzo dell'anno di riferimento, pena l'avvio delle procedure per il recupero del credito.
2. Il concessionario è tenuto a corrispondere il canone adeguato in base all'aggiornamento o rideterminazione disposto mediante deliberazione di Giunta regionale da adottarsi entro il 31 ottobre dell'anno precedente a quello di riferimento. Qualora la Giunta non provveda entro tale termine, l'importo si rivaluta automaticamente in base all'indice dei prezzi al consumo accertati dall'ISTAT alla data del 31 dicembre di ogni anno.

ARTICOLO 4 - DEPOSITO CAUZIONALE

1. Il deposito cauzionale versato, pari a 1048,13 euro, viene restituito alla scadenza naturale o anticipata della concessione qualora risultino adempiute tutte le obbligazioni derivanti dall'atto di concessione.
2. L'Amministrazione concedente, oltre che per accertata morosità, può incamerare il deposito anche nei casi di rinuncia e dichiarazione di decadenza.

ARTICOLO 5 - DURATA DELLA CONCESSIONE/RINNOVO/RINUNCIA

1. La concessione è valida fino al 31.12.2038.
2. Il concessionario che intenda rinnovare la concessione è tenuto a presentare istanza di rinnovo entro il termine di scadenza della stessa e può continuare

il prelievo in attesa di rilascio del relativo provvedimento, nel rispetto dell'obbligo di pagare il canone e degli altri obblighi previsti dal disciplinare. Il concessionario che non intenda rinnovare la concessione è tenuto a darne comunicazione scritta all'Amministrazione concedente entro il termine di scadenza della concessione.

3. Il concessionario può rinunciare alla concessione dandone comunicazione scritta all'Amministrazione concedente, fermo restando l'obbligo di pagare il canone fino al termine dell'annualità in corso alla data di ricezione della comunicazione di rinuncia.

4. Il concessionario che abbia comunicato all'Amministrazione concedente l'intenzione di rinunciare alla concessione o di non rinnovarla è tenuto agli adempimenti dalla stessa indicati per la cessazione dell'utenza, ai fini dell'archiviazione del procedimento e della restituzione del deposito cauzionale.

ARTICOLO 6 - REVOC/DECADENZA

1. Il concessionario decade dalla concessione nei seguenti casi: destinazione d'uso diversa da quella concessa; mancato rispetto, grave e reiterato, del disciplinare o di disposizioni legislative o regolamentari; mancato pagamento di due annualità del canone; subconcessione a terzi. L'Amministrazione concedente dichiara la decadenza dalla concessione qualora il concessionario, regolarmente diffidato, non abbia provveduto a regolarizzare la propria posizione entro il termine perentorio di trenta giorni dalla diffida. Nel caso di subconcessione a terzi, la decadenza è immediata.

2. L'Amministrazione concedente può revocare la concessione in qualunque momento per sopravvenute ragioni di interesse pubblico o qualora si rendano disponibili risorse idriche alternative non pregiate idonee all'uso richiesto e, comunque, al verificarsi degli eventi che ne determinino decadenza. La revoca della concessione non dà diritto ad alcuna indennità.

5. In caso di revoca o decadenza, il concessionario è tenuto agli adempimenti indicati dall'Amministrazione concedente per la cessazione dell'utenza, ai fini dell'archiviazione del procedimento e della restituzione del deposito cauzionale.

ARTICOLO 7- OBBLIGHI DEL CONCESSIONARIO

1. **Dispositivo di misurazione** – Il concessionario è tenuto ad installare idoneo e tarato dispositivo di misurazione diretta della portata e del volume di acqua derivata e a trasmettere i risultati rilevati entro il 31 gennaio di ogni anno, ad ARPAE –

Struttura Autorizzazioni e Concessioni, competente per territorio e al Servizio Tutela e Risanamento Acqua, Aria e Agenti fisici della Regione Emilia Romagna. Il concessionario è tenuto a consentire al personale di controllo l'accesso agli strumenti di misura ed alle informazioni raccolte e registrate.

2. **Cartello identificativo** – Il concessionario è tenuto a collocare in prossimità delle opere di presa un cartello delle dimensioni di cm 21 per cm 29,7 in cui indicare il proprio nominativo, il codice di concessione e il suo termine di scadenza. Il cartello deve rimanere affisso per tutta la durata della concessione limitatamente al periodo di effettivo prelievo.

3. **Variazioni** – Il concessionario è tenuto a comunicare preventivamente all'Amministrazione concedente ogni variazione relativa alla destinazione d'uso dell'acqua e alle opere di prelievo contestualmente ai motivi che l'hanno determinata, ai fini della necessaria autorizzazione.

4. **Sospensioni del prelievo** – Il concessionario è tenuto a sospendere il prelievo qualora l'Amministrazione concedente disponga limitazioni temporali o quantitative dello stesso. La sospensione dei prelievi disposta dalle Amministrazioni competenti per un periodo non superiore ai tre mesi non dà luogo a riduzione del canone annuo.

5. **Deflusso minimo vitale**: Il concessionario è tenuto a garantire il rilascio di un deflusso minimo vitale pari a mc/s 1,66 nel periodo estivo e pari a mc/s 2,17 nel periodo invernale;

L'Amministrazione concedente può aumentare il predetto valore in funzione del mantenimento o del raggiungimento degli obiettivi di qualità per il corpo idrico interessato dal prelievo, senza che ciò possa dar luogo alla corresponsione di indennizzi, fatta salva la relativa eventuale riduzione del canone demaniale di concessione.

6. **Subconcessione** – Il concessionario non può cedere o vendere a terzi la risorsa idrica oggetto di concessione, pena la decadenza immediata dal diritto a derivare.

7. **Cambio di titolarità** – Il concessionario è tenuto a comunicare il cambio di titolarità all'Amministrazione concedente entro 60 giorni dal verificarsi dell'evento.

8. **Cessazione dell'utenza** –Il concessionario è tenuto a comunicare l'eventuale cessazione dell'utenza da qualsiasi causa determinata, e ad eseguire, a proprie spese, le prescrizioni impartite dall'Amministrazione concedente per la rimozione delle opere di presa ed il ripristino dei luoghi. Nel caso in cui non vi provveda, l'Amministrazione concedente procede d'ufficio all'esecuzione dei lavori, con onere delle spese a carico del concessionario.

9. **Responsabilità del concessionario** - Il concessionario è tenuto al risarcimento dei danni arrecati, in dipendenza della concessione, a persone, animali, ambiente e cose, restando l'Amministrazione concedente indenne da qualsiasi responsabilità anche giudiziale.

ART 8 CONDIZIONI PARTICOLARI DELLA CONCESSIONE

Il concessionario dovrà rispettare tutte le prescrizioni definite nell' ambito della procedura di VIA che si intendono quale parte integrante del presente disciplinare.

ARTICOLO 9 – VERIFICA DI CONGRUITÀ

L'Amministrazione concedente può rivedere, modificare o revocare la concessione qualora non sia verificata la congruità della derivazione con gli obiettivi da raggiungere al 2021 e al 2027, ai sensi della direttiva 2000/60/CE, senza corresponsione di alcun indennizzo a favore del concessionario, fatta salva la riduzione del canone.

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.